SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1620)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALUMBO, BASTIANINI e FIOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1985

Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, ha inteso privilegiare il rito camerale rispetto a quello ordinario nelle controversie tra i coniugi, che infatti richiedono soluzioni rapide, senza ritardi e pastoie procedurali, con immediato contatto delle parti contendenti con il magistrato.

Inoltre la legge 1° dicembre 1970, n. 898, dispone che il tribunale provveda in camera di consiglio sulle domande di revisione delle disposizioni delle sentenze di divorzio relative all'affidamento dei figli ed ai contributi economici.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 102, del 10 luglio 1975, ha sottolineato la maggiore speditezza del rito in camera di consiglio che fa salvi, al contempo, il principio del contraddittorio e della difesa ed una istruzione probatoria affidabile. La stessa Corte ritiene applicabile tale procedura anche nel caso che le domande riguardino sentenze di separazione.

Pertanto, l'attuale dettato dell'articolo 710 del codice di procedura civile che prevede l'assunzione, nei casi esposti, del rito ordinario appare anacronistico ed è fonte di equivoci sul piano giurisdizionale.

L'adeguamento dell'articolo 710 del codice di procedura civile alle direttive ed allo spirito della riforma appare dunque doveroso.

Del tutto superfluo, poi, è il richiamo dello stesso articolo all'articolo 155 del codice civile, dato che tale ultima norma si riferisce esclusivamente ai provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole già previsti nella parte iniziale dell'articolo 710, primo comma, del codice di procedura civile.

Va, infine, senz'altro abrogato il secondo comma dell'articolo 710 del codice di procedura civile che fa riferimento all'articolo 156 del codice civile, che è stato modificato con la legge di riforma, ed all'articolo 202 del codice civile, che è stato addirittura abrogato dalla stessa legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 710. - (*Modificabilità dei provvedimenti del tribunale*). — Le parti possono sempre chiedere con la forma del rito camerale la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione ».